

## UTILIZZO DEI CREDITI IMPOSTA 4.0 E RICERCA & SVILUPPO

Il D.L. n. 39 del 29.03.2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, ha stabilito all'art. 6 **una regola di comunicazione preventiva per l'utilizzo dei crediti d'imposta in favore di investimenti in beni strumentali e in ricerca e sviluppo, a decorrere dalla data di entrata in vigore 30.03.2024.**

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, **le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:**

- **l'ammontare complessivo degli investimenti;**
- **la presunta ripartizione negli anni del credito;**
- **la relativa fruizione che intendono effettuare.**

I crediti d'imposta coinvolti sono quelli relativi a investimenti in:

- beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 11.12.2016, n. 232, a decorrere dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025 (art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020);
- beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 11.12.2016, n. 232, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2025 (art. 1, cc. da 1058 a 1058-ter L. 178/2020);
- attività di ricerca e sviluppo (art. 1, c. 200 L. 160/2019);
- attività di innovazione tecnologica (art. 1, c. 201 L. 160/2019);
- attività di design e ideazione estetica (art. 1, c. 202 L. 160/2019);
- attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (art. 1, cc. 203, n. 4, 203-quinquies e 203-sexies L. 160/2019).

**Al completamento degli investimenti, la comunicazione deve essere aggiornata.**

**La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere **dal 1.01.2024** e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L.**

Le comunicazioni saranno effettuate sulla base del modello adottato con D.M. 6.10.2021 ai sensi dell'art. 1, c. 191 L. 27.12.2019, n. 160. Per le nuove finalità, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) saranno apportate le necessarie modificazioni

al D.M. 6.10.2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Il MIMIT comunicherà mensilmente al MEF i dati delle comunicazioni ricevute necessari ai fini del monitoraggio di cui all'art. 17, c. 12 L. 31.12.2009, n. 196.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, cc. da 1057-bis a 1058-ter L. 30.12.2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la possibilità di compensazione dei crediti **maturati e non ancora frutti** è subordinata alla comunicazione di cui all'art. 1, c. 191, n. 4 L. 27.12.2019, n. 160.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli